



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Fisco

1 Come gira il fondo Perseo nel CUD

Previdenza

10 Il versamento dei contributi degli amministratori

Fisco

Come gira il fondo Perseo nel CUD

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Gli adempimenti fiscali relativi all'opzione per il fondo Perseo incontra, di fatto per la prima volta, il modello CUD. Pur nelle incertezze operative si analizzano i campi da compilare e le annotazioni da riportare.

Il fondo Perseo

Il Fondo Perseo si è costituito il 21 dicembre 2010 (autorizzato il 22 novembre 2011) ed è divenuto operativo dal 15 settembre 2012, giorno dal quale è possibile iscriversi. Al Fondo possono aderire i lavoratori degli enti dei comparti regioni ed autonomie locali, compresi i segretari comunali e provinciali, e sanità. Possono iscriversi al Fondo, su base volontaria, tutti i dipendenti dirigenti e non, a tempo pieno o part-time, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi.

La contribuzione effettiva e figurativa

La contribuzione effettiva avviene in conseguenza all'adesione, su base volontaria, del lavoratore al Fondo con le seguenti percentuali:

- 1% della retribuzione utile ai fini del Tfr a carico del dipendente;
- 1% della retribuzione utile ai fini del Tfr a carico dell'amministrazione.

La sola contribuzione a carico del dipendente può essere aumentata a sua discrezione:

- all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione a scaglioni di aumento dello 0,50% (quindi: 1,50% - 2,00% - 2,50% - 3,00%, ecc);
- annualmente con richiesta scritta da inviare al fondo Perseo entro il 15 ottobre dell'anno precedente. La nuova aliquota ha decorrenza dal 1° gennaio successivo.

La contribuzione a carico del datore di lavoro è fissa e non può aumentare.

Quale contribuzione figurativa, l'Inps – gestione ex Inpdap – accredita (senza alcun adempimento da parte del datore di lavoro) al Fondo:

- il 2% della retribuzione utile ai fini del Tfr per i dipendenti occupati alla data del 31/12/2000 (pari al 28,94% dell'accantonamento complessivo del Tfr (2% / 6,91%);
- l'1,5% della base contributiva ai fini Tfs (80% della retribuzione) per i lavoratori già dipendenti alla data del 31/12/2000 (pari all'1,20% della base contributiva);

- il 100% del Tfr maturato per i lavoratori assunti dall'01/01/2001.

L'istituto di previdenza trasferisce il Tfs/Tfr maturato al fondo Perseo nel momento in cui è venuta meno la continuità di iscrizione alla gestione. Se il Tfs/Tfr è gestito direttamente dal datore di lavoro il trasferimento avviene alla data di cessazione. Gli accantonanti non versati al fondo saranno rivalutati con un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi (D.M. 23/12/2005) fino al consolidamento finanziario del fondo, successivamente si applicherà il rendimento effettivo della gestione scelta dal lavoratore aderente.

Il regime previdenziale

I versamenti alla previdenza complementare hanno effetti contributivi diversi per la quota a carico lavoratore e per quella a carico del datore di lavoro (Circ. Inps n. 98/2007). Mentre per il lavoratore tali versamenti scontano l'ordinario trattamento previdenziale, in quanto trattenuta sulla retribuzione imponibile, per quelli a carico del datore di lavoro è previsto un trattamento previdenziale agevolato con il versamento di un contributo di solidarietà pari al 10% (art. 9-bis, D.L. 103/1991).

Le informazioni che alimentano la posizione relativa alla previdenza complementare transitano per la denuncia mensile contenuta nell'Uniemens ed in particolare nella ListaPosPA principalmente nel E1 dedicato alla previdenza complementare. Queste informazioni sono trasmesse dall'Inps, gestione ex Inpdap, al Fondo.

Il trattamento fiscale

La deducibilità della contribuzione versata

I contributi a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lett. e-bis) del Tuir). Per i lavoratori dipendenti, la deducibilità dal reddito dei contributi alla previdenza complementare è riconosciuta direttamente dal sostituto d'imposta in quanto l'art. 51, comma 2, lett. h), del Tuir prevede che il datore di lavoro debba escludere direttamente dal reddito di lavoro dipendente gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 dello stesso TUIR se direttamente trattenuti (ossia se il versamento delle somme è avvenuto per il suo tramite). Il sostituto d'imposta riconosce gli oneri deducibili nel limite del reddito di lavoro dipendente erogato. Rimane facoltà del lavoratore comunicare altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e chiedere che vengano tenuti in considerazione dal datore di lavoro.

Al contrario, non possono essere annoverati tra gli oneri deducibili le quote associative che i dipendenti devono versare, per il tramite del datore di lavoro, al fondo di previdenza complementare. La quota associativa, pur essendo necessaria per poter godere delle prestazioni previdenziali, non è direttamente finalizzata al finanziamento della posizione previdenziale individuale (risoluzione, Agenzia delle Entrate, n. 96/2005).

Non possono essere considerati oneri deducibili dal reddito, ex art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir, la contribuzione accreditata in modo virtuale dall'istituto di previdenza, ovvero l'1,5% della base contributiva ai fini Tfs (80% della retribuzione) per i lavoratori già dipendenti alla data del 31/12/2000 (pari all'1,20% della base contributiva). Per comprenderne la motivazione è necessario analizzare la natura

giuridica dell'1,50% della quota Tfs destinata al fondo pensione. L'art. 59, comma 56, della L. 449/97 prevede che *“al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti (dipendenti di pubbliche amministrazioni) delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di chiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,50% verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con le gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori”*. Ne deriva che questa contribuzione aggiuntiva non è a carico né del datore di lavoro né del lavoratore in quanto risulta accantonata dall'Inpdap. Tale quota è conferita al fondo pensione solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro insieme agli accantonamenti delle quote di Tfr maturate. Si tratta quindi di un accredito figurativo che, ai fini fiscali, è considerato una componente assimilata al Tfr e quindi esclusa dal calcolo dei limiti di deducibilità previsti dalla normativa vigente. Inoltre, non può essere considerato onere deducibile (Risoluzione Agenzia delle Entrate prot. 954-114144/2005 e Nota operativa Inpdap n. 22/2005).

I limiti alla deducibilità

Per i dipendenti pubblici la deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare è riconosciuta nel limite del 12% del reddito complessivo e comunque nel limite massimo di € 5.164,57 (pari Lire 10.000.000). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono anche redditi di lavoro dipendente la deduzione può essere riconosciuta nel limite del doppio del Tfr destinato al fondo ma sempre nel limite del 12% del reddito complessivo e comunque nel limite massimo di € 5.164,57. In pratica la deducibilità è pari al minore tra i seguenti tre valori:

- il doppio del Tfr destinato al fondo;
- il 12% del reddito complessivo;
- € 5.164,57.

La norma di riferimento che detta queste regole è l'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir vigente fino al 31/12/2006 (cfr istruzioni al modello 730). Questa situazione risulta quantomeno singolare in quanto dal 1° gennaio 2007 in poi, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, le regole sulla deducibilità dei contributi alla previdenza complementare sono state modificate prevedendo, come unico limite, l'importo di € 5.164,57 (si veda il testo vigente dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir). Queste disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione in quanto l'art. 23 dello stesso D.Lgs. 252/2005 prevede che *“fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa”*.

La quota a carico del datore di lavoro concorre alla formazione del reddito

Il trattamento fiscale del Tfr e della previdenza complementare è stato riscritto dal D.Lgs. 47/2000 il quale da una parte considera oneri deducibili i contributi versati alla previdenza complementare e dall'altra cancella dall'art. 48, comma 2, lett. a), la

previsione che escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente “i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari” (art. 1, comma 1, c), D.Lgs. 47/2000). Ne consegue che i contributi a carico del datore di lavoro versati ai fondi di previdenza complementare concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente secondo le regole generali previste dall’art. 51, comma 1, del Tuir. Regole che considerano imponibili “tutte le somme i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2001, par. 2.5, e n. 78/2001).

Questo aspetto deve essere tenuto in particolare considerazione anche se non sempre è sufficientemente “pubblicizzato” nei calcoli di convenienza per valutare se aderire o meno al fondo. Sulla base dell’attuale quadro normativo il vantaggio fiscale si concentra esclusivamente sulla quota contributiva a carico del dipendente mentre non spiega alcun beneficio su quella versata dal datore di lavoro. Il vantaggio fiscale della quota a carico del dipendente, entro i limiti di deducibilità, è senza dubbio pari all’aliquota marginale Irpef pagata dal dipendente. Al contrario, quella del datore di lavoro è neutra in quanto prima incrementa il reddito di lavoro dipendente e poi lo abbatta per lo stesso importo.

Riepilogo degli adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta dovrà procedere nel modo seguente (Circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2001):

- sommare al reddito di lavoro dipendente erogato i contributi a carico del datore di lavoro versati alla previdenza complementare;
- dedurre dal reddito lordo i contributi versati alla previdenza complementare nel limite dell’importo minore tra il doppio del Tfr destinato al fondo e il 12% del reddito complessivo nel limite massimo di € 5.164,57;
- indicare nel punto 1 del Cud il reddito da lavoro dipendente corrisposto comprensivo del contributo a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri deducibili ed indicare nelle apposite caselle i contributi dedotti e quelli eccedenti il limite.

La compilazione del CUD

Il modello CUD2014 ha previsto diversi campi ed annotazioni collegati alla previdenza complementare.

Parte A – punto 8

Il punto 8 (previdenza complementare) della parte A (dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme) deve essere compilato con il codice 4: “per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che nelle annotazioni (cod. BD) andrà indicato l’importo di TFR destinato al fondo”

Parte B – punto 1

Nel campo 1 del CUD devono essere riportati i redditi di lavoro dipendente erogati dapprima aumentati della quota di contribuzione da versare al fondo per la

previdenza complementare a carico del datore di lavoro e successivamente decurtato “dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito”.

Parte B – punti 120 e 121

Nel punto 120 devono essere indicati i contributi a carico del dipendente e a carico del datore di lavoro destinati al fondo di previdenza complementare che rientrano nei limiti di deducibilità (minore tra il doppio del Tfr versato al fondo, il 12% del reddito complessivo e € 5.146,57).

I versamenti che eccedono il limite di deducibilità dovranno essere indicati nel punto 1 (in quanto costituiscono reddito di lavoro dipendente) e specificati nel successivo punto 121.

L'annotazione BD

L'annotazione BD prevede la seguente descrizione: “Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (...), importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (...); importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo (...). In caso di codice 4 indicare l'importo di TFR destinato al fondo (...)”

Ne deriva che è necessario indicare l' “importo di TFR destinato al fondo”. Si pone quindi il problema di come quantificare questo importo che risulta estremamente importante per la verifica del limite di deducibilità dei contributi versati al fondo di previdenza complementare.

Per i dipendenti assunti dopo dal 01/01/2001 si tratta del 100% del Tfr maturato ovvero il 6,91% della retribuzione utile ai fini del Tfr.

Più complesso il tema dei dipendenti assunti fino al 31/12/2000 soggetti al regime Tfs e che, per poter aderire alla previdenza complementare, hanno optato per il regime Tfr. Per questi soggetti verrà destinato al fondo pensione il 2% della retribuzione utili fini Tfr.

Da quanto sopra esposta ne deriva che per i dipendenti in Tfr il limite massimo è pari al 12% del reddito complessivo (nel limite di € 5.146,57) in quanto il doppio del Tfr è pari al 13,82% (6,91% x 2). Al contrario, per i dipendenti ex Tfs, optanti per il Tfr, il limite di deducibilità dovrebbe essere il 4% (il doppio del 2% accantonato al fondo). I dati possono essere agevolmente reperite dall'E0/V1 e dall'E1 della ListaPosPA.

Tuttavia, ci si dovrebbe interrogare sulla natura dell'1,50% della base contributiva Tfs (80% della retribuzione utile) che viene destinata al fondo in modo figurativo per i dipendenti in regime Tfs che hanno optato per la previdenza complementare.

Sulla scorta di quanto chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate prot. 954-114144/2005, queste risorse non rientrano nel limite di deducibilità in quanto non costituiscono contributi versati né dal lavoratore né dal datore di lavoro. Peraltro, in merito alla natura di questo 1,5%, la stessa risoluzione termina affermando che “*a parere della scrivente, considerata la neutralità della quota contributivo dell'1,5% versata al fondo pensione, la stessa non può essere considerata, ai fini fiscali, una componente diversa dal TFR ma rappresenta una quota assimilata al trattamento di fine rapporto ed aggiuntiva ad essa. Pertanto la stessa non concorre al calcolo dei*

limiti di deducibilità previsti dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000. Inoltre, per effetto dell'art. 19, comma 4, del T.U.I.R. (...) le somme e i valori destinati alla forma pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 non costituiscono anticipazioni di TFR e, pertanto, non sono imponibili al momento del trasferimento. La contribuzione dell'1,5% costituirà imponibile solo all'atto della sua erogazione in sede di cessazione del rapporto di lavoro e sarà imponibile all'IRPEF secondo le norme previste per il trattamento di fine rapporto insieme agli accantonamenti frugativi della quota di TFR conferito dall'INPDAP e liquidate dal fondo pensione".

Da quanto emerge dalla citata analisi sulla natura del contributo in oggetto non sembrano esserci dubbi sul fatto che in realtà abbia la stessa natura, almeno ai fini fiscali, del Tfr.

Se questo è vero allora anche l'1,50% dell'80% della retribuzione utile ai fini Tfrs dovrebbe essere sommata al 2% della retribuzione Tfr per determinare il limite di deducibilità della contribuzione versata al fondo. Su questo aspetto non vi è ancora sufficiente chiarezza e non si può fare altro che suggerire un comportamento prudente.

L'annotazione CC

Nelle note deve essere riportata la seguente descrizione CC: "In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme".

Le indicazioni dell'annotazione non sono particolarmente chiari. Parimenti non sembrano esaustive le istruzioni del modello Cud: "Si precisa che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi".

Un aiuto potrebbe arrivare dalla circ. 3/2014 della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro la quale ritiene che l'annotazione CC debba essere riportata in tutte le ipotesi in cui sia presente una contribuzione a previdenza complementare. In realtà a questa conclusione si arriva più per deduzione negativa che per chiarezza delle istruzioni ministeriali. La Fondazione ritiene che "a questa conclusione si arriva poiché diversamente ragionando le possibili alternative sono:

- 1) Esistenza di CUD non conguagliati dal sostituto di imposta: questa ipotesi, tuttavia, non può mai realizzarsi poiché se il datore di lavoro non ha operato il conguaglio complessivo, probabilmente non è neanche a conoscenza dell'esistenza di altri modelli CUD del sostituto che non sono stati oggetto di un conguaglio;
- 2) Se invece il datore ha conguagliato più redditi allora il campo dovrebbe essere utilizzato nel caso in cui il sostituto si renda conto di aver errato il conguaglio; quindi saremmo di fronte a CUD conguagliati ma in maniera errata.

Non resta quindi che interpretare la novità nel senso di fornire una segnalazione al sostituto che sia interessato da versamenti a previdenza complementare della necessità di verificare la presenza di ulteriori CUD non conguagliati che potrebbero modificare i presupposti dell'imposizione fiscale".

La conclusione della Fondazione non può che essere condivisa: sarà eventualmente il contribuente che considerando tutte le sue posizioni deciderà se deve conguagliare i contributi versati in sede di dichiarazione annuale.

I dipendenti di prima occupazione

Nel modello Cud sono previste alcune caselle ed annotazioni necessarie alla corretta esposizione dei dati relativi ai lavoratori di prima occupazione ai sensi del D.Lgs. 252/2005. Questa parte non interessa le pubbliche amministrazioni in quanto, ai sensi dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 252/2005, la norma non risulta attualmente applicabile.

RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	
8/A	Indicare sempre il codice 4
1/B	Indicare la retribuzione imponibile aumentata dei contributi a carico del datore di lavoro per previdenza complementare ridotta dei contributi (lavoratore+datore di lavoro) deducibili
120/B	Indicare i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro deducibili
121/B	Indicare i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro eccedenti i limiti di deducibilità
BD	Indicare l'importo del Tfr destinato al fondo
CC	Riportare il testo tutte le volte che c'è previdenza complementare

Esempio: cedolino paga di un dipendente in categoria C1 in regime Tfs che opta per la previdenza complementare (nella parte fiscale non si considerano le detrazioni e le addizionali).

TRATTAMENTO ECONOMICO				
Descrizione voce paga	Imponibile		Importo figurativo	Importo effettivo
Tabellare				1.621,18
Indennità di comparto				45,80
Indennità di vacanza contrattuale				12,16
Trattenuta Tfr (2%)	1.633,34			-32,67
Previdenza complementare a c/ente (1%)	1.633,34		16,33	
TOTALE TRATTAMENTO LORDO (A)				1.646,47
RITENUTE PREVIDENZIALI				
Descrizione trattenuta	Imponibile	aliquota	Contributi c/dipendente	Contributi c/ente
Cpdel	1.679,14	8,85%	148,60	
		23,80%		399,64
Inadel Tfs	1.306,67			
Inadel Tfr	1.306,67	6,10%		79,71
Fondo Previdenza Credito	1.679,14	0,35%	5,88	
Fondo Perseo	1.633,34	1%	16,33	
		1%		16,33
Contributo di solidarietà 10%	16,33	10%		1,63
Irap	1.646,47	8,50%		139,95
TOTALE TRATTENUTE (B)			170,81	
RITENUTE FISCALI				
Descrizione				Importo
Imponibile Irpef				1.475,66
Irpef netta (C)				339,40
Netto a pagare (D=A-B-C)				1.136,26

MODELLO CUD	
Campo 8 / parte A	4
Campo 1 / parte B – redditi per i quali è possibile fruire della detrazione 1.646,47 (retribuzione lorda) +16,33 (contributi c/ente) - 154,48 (contributi previdenziali c/dipendente) - 16,33 - 16,33 (contributi alla previdenza complementare deducibili)	1.475,66
Campo 120 / parte B	32,66
Nota BD - per i dipendenti in TFR (1.633,34 x 6,91%) - per i dipendenti ex TFS optanti (1.633,34 x 2%)	112,86 32,66
Nota CC	riportare il testo

Previdenza

Il versamento dei contributi degli amministratori

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La circolare Inps n. 24 del 08 febbraio 2013, ha aggiornato gli importi dei versamenti dei contributi che gli enti locali devono effettuare nel corso dell'anno 2012 per conto degli amministratori lavoratori autonomi.

Come noto, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, per il sindaco, per il presidente di provincia, per il presidente di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per il presidente del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per il presidente dei consigli provinciali, l'ente locale deve provvedere al pagamento dei contributi previdenziali; sono previste differenti modalità di calcolo e di versamento a seconda che l'amministratore sia lavoratore dipendente piuttosto che lavoratore autonomo o professionista.

Con Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 25 maggio 2001, sono stati fissati i criteri con i quali devono essere individuati gli importi annuali da versare per i suddetti amministratori. L'Inps ha fornito istruzioni operative con la circ. 205/2001.

Gli amministratori lavoratori autonomi

Per gli amministratori iscritti alla gestione Inps degli artigiani e dei commercianti, nonché per quelli iscritti alla gestione separata ex L. 335/1995, l'ente deve provvedere, quale versamento contributivo, al pagamento di una somma forfetaria annuale, da corrispondersi per quote mensili. Il citato decreto 25 maggio 2001 prevede che, per ciascuna delle categorie di lavoratori non dipendenti, la misura del versamento contributivo sia determinato con riferimento al reddito minimo imponibile e con l'aliquota contributiva fissati dalla gestione interessata. Come previsto dalla circolare 24 del 8 febbraio 2013, per gli artigiani ed i commercianti il contributo mensile è pari ad € 278,97.

L'importo da versare mensilmente è determinato applicando al reddito minimale annuo, che nel 2013 è pari ad € 15.357,00, l'aliquota contributiva che, per il 2013, è del 21,75%. Nel 2011 l'aliquota era fissata al 20% dall'art. 1, comma 768, della legge

finanziaria 2007. Per effetto dell'art. 24, comma 22, del D.L. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 214/2011, l'aliquota contributiva è aumentata, dal 1° gennaio 2012, di 1,30 punti percentuali per poi assestarsi dal 2013 in poi con un aumento annuale pari a 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24 per cento. Continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto (art. 59, comma 14, L. 449/1997). Non resta a carico degli enti locali lo 0,09% di aliquota aggiuntiva prevista per i commercianti ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività (art. 5 D.Lgs. 207/2006 e art. 35, comma 1, L. 183/2010); norma in vigore fino al 2014. Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, comma 1, della legge 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. Risulta opportuno comunicare formalmente all'amministratore che l'ente sta procedendo al versamento dei contributi sul minimale indicando il mese di inizio del versamento e l'importo versato. In questo modo l'amministratore potrà provvedere al versamento delle quote eccedenti e sospendere il versamento del minimale. E' opportuno specificare che l'ente non versa il contributo sulla c.d. rottamazione delle licenze pari allo 0,09%.

Le modalità di versamento

Le quote mensili devono essere versate tramite bollettino di c/c postale "euro" TD 123, riportando nella causale "Decreto legislativo 267/2000" seguita dagli estremi dell'amministratore interessato (cognome, nome, Gestione di appartenenza, periodo di riferimento, codice azienda). Risulta quindi necessario compilare un bollettino per ciascun amministratore. Non vi sono obblighi di dichiarazione da parte dell'ente locale.

Gli amministratori iscritti alla gestione separata

La circolare Inps n. 205/2001 ha previsto che, per gli amministratori iscritti alla gestione separata ex L. 335/1995, l'ente provveda ad un versamento aggiuntivo, pari al reddito minimale IVS previsto per gli artigiani ed i commercianti moltiplicato per le aliquote vigenti per l'anno di competenza. Nel 2013, in applicazione dall'art. 22, comma 1, della L. 183/2011 (c.d. legge di stabilità) e dalla circ. Inps 27/2013, il versamento mensile è pari ad € 354,75 per gli iscritti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (aliquota 27,72%) e ad € 255,95 per gli iscritti con cassa (aliquota 20%).

Le modalità di versamento per i collaboratori

Il versamento deve essere effettuato a mezzo mod. F24 con le consuete modalità previste per i co.co.co. e denunciato mensilmente nell'Uniemens.

Mentre per gli artigiani ed i commercianti il versamento effettuato dall'ente sostituisce il pagamento che avrebbe dovuto effettuare il lavoratore autonomo stesso,

per i collaboratori il pagamento delle quote mensili a carico dell'amministrazione è considerato versamento aggiuntivo rispetto a quello effettuato dal committente.

Le modalità di versamento per i professionisti iscritti alla gestione separata

Il versamento deve essere effettuato a mezzo mod. F24 senza alcun obbligo di denuncia. Risulta opportuno comunicarlo agli interessati al fine di consentire al professionista la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi ed al conseguente versamento contributivo. Infatti, per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla gestione separata, l'amministratore-professionista dovrà provvedere autonomamente al versamento dei contributi previdenziali sulla quota di reddito imponibile eccedente la quota forfetaria versata dall'ente locale (circ. Inps 205/2001).

Gli amministratori liberi professionisti iscritti alla cassa professionale

Infine, per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla propria cassa professionale, è opportuno inviare apposita istanza alla medesima cassa per comunicare il sorgere, in capo all'ente, dell'obbligo di versamento dei contributi per conto dell'amministratore. La cassa aprirà un'apposita posizione a nome dell'amministrazione versante e comunicherà sia l'importo che le modalità di versamento dei contributi stessi.

Schema di sintesi

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS PER GLI AMMINISTRATORI LAVORATORI AUTONOMI				
Gestione	Reddito minimale	Aliquota	Minimale annuo	Minimale mensile
Artigiani	15.357,00	21,75	3.340,15	278,35 + 0,62 (maternità) = 278,97
Commercianti	15.357,00	21,75	3.340,15	278,35 + 0,62 (maternità) = 278,97
Co.co.co. Professionisti senza cassa	15.357,00	27,72	4.256,96	354,75
Professionisti con cassa	15.357,00	20,00	3.071,40	255,95

Gli amministratori lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 267/2000, la norma ha trasferito l'obbligo contributivo dal datore di lavoro, da cui dipendeva l'amministratore prima dell'aspettativa, all'Ente locale presso il quale lo stesso amministratore svolge il proprio mandato. Tale Ente, pertanto, deve provvedere al versamento dei contributi all'Istituto di previdenza al quale è iscritto l'amministratore nella veste di lavoratore subordinato (ad esempio, Inpdap, per i pubblici dipendenti, Inps, in genere, per i lavoratori privati). Sulla retribuzione cui l'amministratore avrebbe avuto diritto nel caso in cui non avesse usufruito dell'aspettativa non retribuita, si devono applicare le aliquote contributive stabilite per il settore, comprensiva della maggiorazione dello 0,30%, nel limite del 33% complessivo, prevista dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007). L'ente, infatti, deve farsi carico della contribuzione sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico dipendente, non essendo ammessa la rivalsa sull'indennità percepita dall'amministratore in aspettativa e quindi privo di retribuzione. Inoltre, si deve considerare che l'Inps, con circolare n. 23/2007, ha ricordato che, in applicazione dell'art. 3, comma 23, della L. 335/95 e del Decreto interministeriale del 21 febbraio 2006, è stato previsto un aumento dello 0,50% dei contributi a carico del datore di lavoro, a partire dal 2007. Tale aumento era limitato ai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 1996, non avevano integralmente trasferito al Fpld la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, Maternità e Cuaf.

I chiarimenti del Ministero dell'Interno

- In base al combinato disposto dei suddetti artt. 81 e 86 del T.U.E.L., per tali figure di amministratori locali, l'obbligo contributivo è a carico dell'amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, tranne per gli assessori di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali il suddetto obbligo è a carico dell'Ente datore di lavoro che ha concesso l'aspettativa, al quale non spetta alcun tipo di rimborso da parte dell'altra amministrazione interessata (Ministero dell'Interno 27/08/2010, prot. 15900/T.U./00/86);
- Sono richiesti chiarimenti in merito al rimborso delle quote forfetarie annuali, ai fini pensionistici, che un proprio amministratore ha versato direttamente all'istituto presso cui era iscritto al momento dell'assunzione del mandato. (...) si ravvisa che, in base alla normativa vigente competeva all'ente presso cui è stato espletato il mandato elettivo provvedere ai versamenti in questione, si ritiene pertanto, che sussista il diritto al rimborso delle predette quote (Ministero dell'Interno 09/05/2011, Class. 15900/T.U./00/86);
- Si fa riferimento ad nota, con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine alla posizione contributiva di un assessore, lavoratore dipendente di un'azienda metalmeccanica, che intende usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Viene precisato, altresì, che è stato costituito un fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori di un'industria metalmeccanica, finanziato per un terzo a carico del datore di lavoro, un terzo a carico del

dipendente ed il rimanente con il T.F.R. - ; il lavoratore in questione aderisce a tale fondo per scelta individuale. Codesto ente chiede, in particolare, chiarimenti circa il rimborso al datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dal predetto fondo di previdenza complementare. In proposito, si fa presente che l'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che l'ente locale presso il quale viene espletato il mandato amministrativo ha l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. Restano, pertanto, escluse dalla suddetta disciplina forme integrative di assistenza e previdenza attivate individualmente dall'interessato in costanza di un rapporto di lavoro (Ministero dell'Interno 29/07/2004);

- Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla decorrenza del versamento delle quote forfettarie annuali, ai fini pensionistici, a carico di un comune nei confronti di un proprio assessore, lavoratore autonomo, quale architetto. Il comune ha rappresentato che l'amministratore in questione, in carica dal dicembre 1997 a maggio 2002, rieletto e tuttora in carica, non risultava iscritto alla cassa degli ingegneri e architetti; solo in data 10 settembre 2003, la "Inarcassa", comunicava la reiscrizione dello stesso con effetto retroattivo al 4 gennaio 2000. In merito, la normativa dettata dall'art.86, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, impone agli enti locali di versare gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi tramite il conferimento di una cifra forfettaria annuale, determinata con decreto ministeriale, alla forma pensionistica presso la quale gli amministratori erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato. La disposizione recata dal comma 2 dell'art.86 del T.U.E.L., tassativamente, prevede il versamento da parte dell'ente, presso cui è esercitato il mandato elettorale, di dette quote soltanto in due precise fattispecie: a) l'amministratore, al momento dell'assunzione della carica, risultava essere iscritto alla propria forma pensionistica; b) l'amministratore, alla data di assunzione della carica, continua ad essere iscritto alla propria forma pensionistica. Nella fattispecie, non riscontrandosi al momento dell'assunzione della carica le condizioni sopra enunciate, non sussiste alcun onere da parte del comune di Arcore di provvedere al versamento delle citate quote forfettarie, con effetto retroattivo. Al beneficio in parola potrà essere ammesso il predetto amministratore dalla data della effettiva iscrizione, 9 settembre 2003, alla cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (Ministero dell'Interno (25/10/2004);
- Si evidenzia che l'art. 86 comma 1, del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fa gravare sull'amministrazione locale presso cui è espletato il mandato, in sostituzione dell'ente datore di lavoro, l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi previdenziali per gli amministratori che, lavoratori dipendenti, si siano collocati in aspettativa non retribuita, e che rivestono le cariche espressamente ivi indicate. Tra queste è ricompresa la carica di sindaco, a prescindere dell'entità demografica dell'ente (Ministero dell'Interno, 27/01/2006);
- Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ente ha chiesto se, per un assessore provinciale che ha optato per l'aspettativa non retribuita presso il proprio datore di lavoro, l'Ente locale sia tenuto, oltre al versamento dei contributi obbligatori e del TFR, anche il versamento dei contributi per il fondo

integrativo pensioni, per il fondo di solidarietà e per il fondo di previdenza complementare. Si rappresenta al riguardo che l' art. 86 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare, per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono l'attività lavorativa, i versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai rispettivi istituti, dandone comunicazione tempestiva al datore di lavoro, secondo le diverse modalità prescritte dai commi 1 e 2 del citato art. 86. In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1, per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, e al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi. Ciò premesso si ritiene che l'amministrazione locale sia tenuta, per i suoi amministratori, esclusivamente al suddetto versamento in quanto ritenuti obbligatori per legge a carico del datore di lavoro. Per quanto concerne le altre forme di contribuzione è opportuno che codesto Ente si rivolga all'Istituto previdenziale competente (Ministero dell'Interno 27/04/2010, Class. 15900/T.U./00/86).